



COMUNICATO STAMPA n. 28/23

Lussemburgo, 16 febbraio 2023

Sentenze della Corte nelle cause C-623/20 P | Commissione/Italia e C-635/20 P | Commissione/Spagna e Italia

La Corte conferma l'illegittimità di due bandi di concorso EPSO che limitano la scelta della seconda lingua alle sole lingue francese, inglese o tedesca

Non è stato dimostrato che tale limitazione fosse giustificata dall'interesse del servizio a che le persone neoassunte siano immediatamente operative

La Commissione ha proposto due ricorsi di impugnazione dinanzi alla Corte al fine di ottenere l'annullamento delle sentenze emesse dal Tribunale il 9 settembre 2020 ¹. Mediante tali sentenze, il Tribunale ha annullato due bandi di concorso generale EPSO per:

- la costituzione di elenchi di riserva di amministratori nel settore dell'audit;
- la costituzione di elenchi di riserva di amministratori incaricati di funzioni di investigatori e di capi di gruppi di investigatori nei settori delle spese dell'Unione, della lotta alla corruzione, delle dogane e del commercio, del tabacco o delle merci contraffatte.

I bandi EPSO precisavano che i candidati dovevano soddisfare determinati requisiti relativi a conoscenze linguistiche specifiche: un livello minimo C1 in una delle 24 lingue ufficiali dell'Unione europea (lingua 1), nonché un livello minimo B2 nella lingua francese, inglese o tedesca (lingua 2), qualificate come le principali lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione. Nei loro ricorsi, l'Italia e la Spagna hanno contestato la legittimità di due parti del regime linguistico istituito dai bandi di concorso controversi, con cui viene limitata alle sole lingue francese, inglese o tedesca la scelta, da un lato, della seconda lingua del concorso e, dall'altro, della lingua di comunicazione tra i candidati e l'EPSO ². Accogliendo le doglianze dell'Italia e della Spagna, il Tribunale ha rilevato che la limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta della seconda lingua costituisce, in sostanza, una disparità di trattamento fondata sulla lingua. Esso ha altresì statuito che tale disparità non era oggettivamente giustificata dalla

¹ Sentenze del Tribunale del 9 settembre 2020, Italia/Commissione, [T-437/16](#) e Spagna/Commissione, [T-401/16](#), e del 9 agosto 2016, Italia/Commissione, [T-443/16](#).

² L'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1), stabilisce quanto segue: «Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese». L'articolo 2 di detto regolamento recita: «I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua». Ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento: «Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni».

principale ragione addotta a motivo nei bandi di concorso ³, ossia la necessità che gli amministratori assunti siano immediatamente operativi.

Mediante le sue sentenze in data odierna, **la Corte respinge le impugnazioni della Commissione, confermando così le decisioni del Tribunale.**

La Corte ricorda che l'ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni per quanto riguarda l'organizzazione dei loro servizi incontra dei limiti, sicché, in caso di limitazione del regime linguistico di una procedura di selezione ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell'Unione, l'istituzione interessata deve dimostrare che tale limitazione è oggettivamente giustificata dall'interesse del servizio, che essa è idonea a soddisfare reali esigenze ed è proporzionata a queste ultime, e che essa si basa su criteri chiari, oggettivi e prevedibili. Secondo la Corte, **il Tribunale ha correttamente verificato se la Commissione avesse dimostrato che la limitazione della scelta della seconda lingua dei candidati alle sole lingue francese, inglese o tedesca era oggettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo di assumere amministratori immediatamente operativi ed ha giustamente concluso che la risposta doveva essere negativa.** È corretta la statuizione del Tribunale secondo cui la Commissione non era riuscita a dimostrare che la conoscenza soddisfacente delle lingue suddette fosse indispensabile per raggiungere quest'ultimo obiettivo. In particolare, il Tribunale ha rilevato, giustamente, che la conoscenza delle lingue francese e tedesca non fosse maggiormente giustificata della conoscenza di un'altra lingua dell'Unione.

La Corte conferma, segnatamente, che gli elementi di prova relativi alla prassi interna della Commissione in materia linguistica hanno come unico obiettivo di definire le lingue necessarie allo svolgimento delle diverse procedure decisionali di tale istituzione, ma non giustificano la limitazione in questione alla luce delle specificità funzionali dei posti da coprire contemplati dai bandi di concorso. Tali elementi non permettono di inferire da ciò che esista un **nesso necessario tra tali procedure e le funzioni** che i vincitori dei concorsi potranno essere chiamati ad esercitare, né che tutte e tre le lingue qualificate come «lingue procedurali» siano **effettivamente utilizzate** dai servizi della Commissione, della Corte dei conti e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nel loro **lavoro quotidiano.**

Infine, la Corte constata che il Tribunale non ha snaturato gli elementi di prova presentati dalla Commissione, come il regolamento interno di tale istituzione, né ha commesso alcun errore di diritto o alcuna violazione del suo obbligo di motivazione nel suo ragionamento.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte nel giudizio di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-623/20 P](#) e [C-635/20 P](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

³ L'articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (statuto dei funzionari) (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15), enuncia quanto segue: «1. Nell'applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, (...) [sulla] lingua (...). 6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. (...)»

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.



Restate connessi!